

Cari Soci e Simpatizzanti,

come capita a molte società scientifiche anche la SIBE è di fronte a grandi cambiamenti che caratterizzano tutto il mondo della ricerca e della comunicazione della scienza.

Il mondo cambia, che società evoluzionistica saremmo se non fossimo in grado di cambiare anche noi?

Nel congresso di Bologna il mandato dell'attuale Presidente e del Direttivo scadrà, e saremo chiamati al rinnovo di queste cariche. Prima della votazione vorremmo proporvi delle modifiche dello Statuto e del Regolamento, per semplificare la vita della società e per renderla più efficiente.

Pubblichiamo qui sul sito le modifiche proposte, per permettervi di partecipare alla discussione durante l'Assemblea in modo più proficuo. Vi preghiamo di notare che queste sono proposte di modifica e ogni vostra osservazione immediata o durante l'Assemblea verrà attentamente valutata e giudicata da tutti i Soci.

In particolare, le modifiche dello Statuto proposte riguardano gli articoli: 9, 10, 11, 12 e 14.

Attuale

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto di cui all'art. 5 e, per i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione dell'Assemblea. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con un preavviso di almeno un mese e viene presieduta dal Presidente o, in sua eventuale assenza o indisponibilità, dal Vice-Presidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea viene convocata anche sotto forma di riunione telematica secondo le norme previste dal Regolamento.

L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- approva la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività e l'andamento economico e sulle attività della associazione;*
- approva il rendiconto finanziario e le relazioni annuali di bilancio consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo;*
- apporta le modifiche al Regolamento su proposta del Consiglio Direttivo;*
- elegge il Consiglio Direttivo;*
- delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno.*

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a maggioranza relativa.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. Essa delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi, sulle modificazioni dello Statuto e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della associazione. Lo scioglimento della associazione deve essere approvato dalla maggioranza dei tre quarti degli associati.

Modifica proposta:

Art. 9 - Assemblea

*L'Assemblea è l'organo deliberante dell'associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto di cui all'art. 5 e, per i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione dell'Assemblea. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo **almeno una volta all'anno**, con un preavviso di almeno un mese e viene presieduta dal Presidente o, in sua eventuale assenza o indisponibilità, dal Vice-Presidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea viene convocata anche sotto forma di riunione telematica secondo le norme previste dal Regolamento.*

L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- approva la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività e l'andamento economico e sulle attività della associazione;
- approva il rendiconto finanziario e le relazioni annuali di bilancio consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo;
- apporta le modifiche al Regolamento su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- **elegge il presidente tra i candidati;**
- delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a maggioranza relativa.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. Essa delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi, sulle modificazioni dello Statuto e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della associazione. Lo scioglimento della associazione deve essere approvato dalla maggioranza dei tre quarti degli associati.

Attuale

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'associazione ed ha il compito di coordinarne e svilupparne le attività in conformità con i principi stabiliti dall'art. 3.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì:

- alla ratifica dell'ammissione dei nuovi Soci;
- alla convocazione dell'Assemblea;
- alla definizione della quota annuale di iscrizione;
- alla discussione del rendiconto finanziario e delle relazioni annuali di bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina per cooptazione di un sostituto ad interim del Segretario-Tesoriere o del presidente del Collegio dei Probiviri in caso di dimissioni o decadenza. Tali sostituiti rimangono in carica fino all'assemblea dei soci successiva.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-Presidente;
- c) il Segretario-Tesoriere;
- d) i Consiglieri, in numero non superiore a cinque e definito dal Regolamento;
- e) il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni, fatta eccezione per quanto in seguito previsto per il Segretario-Tesoriere.

Modifica proposta:

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'associazione ed ha il compito di coordinarne e svilupparne le attività in conformità con i principi stabiliti dall'art. 3.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì:

- alla ratifica dell'ammissione dei nuovi Soci;
- alla convocazione dell'Assemblea;
- alla definizione della quota annuale di iscrizione;
- alla discussione del rendiconto finanziario e delle relazioni annuali di bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina per cooptazione di un sostituto ad interim del Segretario-Tesoriere o del presidente del Collegio dei Probiviri in caso di dimissioni o decadenza. Tali sostituiti rimangono in carica fino all'assemblea dei soci successiva.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) il Presidente;

b) il Vice-Presidente;

c) il Segretario-Tesoriere;

d) i Consiglieri, in numero non superiore a sette e definito dal Regolamento;

e) il Presidente del Collegio dei Probiviri.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare la figura di un Presidente Onorario tra figure che abbiano esplicato attività nazionali o internazionali di rilevante significato per l'associazione. Il Presidente Onorario decade dopo 5 anni e non è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni, fatta eccezione per quanto in seguito previsto per il Segretario-Tesoriere.

Attuale

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di rappresentare la associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori o mandatari. Rimane in carica per due anni.

Il Vice-Presidente (Art. 12) diviene automaticamente Presidente al termine del suo mandato.

Modifica proposta:

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di rappresentare la associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori o mandatari. Rimane in carica per due

anni. *Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci tra i candidati.*

Attuale

Art. 12 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce, con i medesimi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. Viene eletto dall'Assemblea, rimane in carica per due anni.

Modifica proposta:

Art. 12 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce, con i medesimi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. *Il Vice-Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci tra i candidati.*

Attuale

Art. 14 - I Consiglieri

I Consiglieri partecipano alle funzioni del Consiglio Direttivo coadiuvando il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. Essi sono in numero dispari, non superiore a cinque e

definito dal regolamento, e di essi almeno uno è eletto tra i ricercatori italiani che lavorano all'estero. Un numero di supplenti pari alla metà più uno dei consiglieri viene eletto in concomitanza con i consiglieri. I consiglieri restano in carica per due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Modifica proposta:

Art. 14 - I Consiglieri

I Consiglieri partecipano alle funzioni del Consiglio Direttivo coadiuvando il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. Essi sono in numero dispari, non superiore a sette e definito dal regolamento, e di essi almeno uno è eletto tra i ricercatori italiani che lavorano all'estero. ~~Un numero di supplenti pari alla metà più uno dei consiglieri viene eletto in concomitanza con i consiglieri.~~ I consiglieri restano in carica per due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Le modifiche del Regolamento proposte riguardano l'articolo: 8.

Attuale

Art. 8 - CANDIDATURE ED ELEZIONI.

Per ogni carica vacante devono essere presentate almeno due candidature (o almeno il doppio delle cariche vacanti per l'elezione dei consiglieri e dei probiviri). Le candidature sono presentate in apertura di Assemblea dei Soci con almeno dieci firme per ogni proposta.

Nel caso in cui i Soci non abbiano presentato almeno due candidature, il Consiglio Direttivo proporrà per ogni carica propri candidati fino a raggiungere il numero minimo di due. Il Consiglio Direttivo uscente ha il diritto di proporre candidati per le cariche di: Presidente del Collegio dei Probiviri, Presidente e Vice-Presidente, e formulare indicazioni di voto motivate riguardo a queste cariche.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto separatamente e successivamente per ogni carica sociale, nell'ordine: Presidente del Collegio dei Probiviri, Probiviri, Presidente, Vice-Presidente, Consiglieri, Segretario.

Per ogni carica, risultano eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti, in ordine decrescente e fino all'assegnazione del numero di cariche disponibili.

Sono eleggibili i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

I Soci che desiderano proporre i candidati debbono verificare presso il Segretario se i loro candidati sono eleggibili.

Modifica proposta:

Art. 8 - CANDIDATURE ED ELEZIONI.

Per ogni carica vacante ~~deve essere presentata almeno una candidatura (o almeno il doppio delle cariche vacanti per l'elezione dei consiglieri e dei probiviri).~~ Le candidature sono presentate in apertura di Assemblea dei Soci con almeno dieci firme per ogni proposta.

~~Nel caso in cui i Soci non abbiano presentato almeno due candidature, il Consiglio Direttivo proporrà per ogni carica propri candidati fino a raggiungere il numero minimo di due. Il Consiglio Direttivo uscente ha il diritto di proporre candidati per le cariche di: ~~Presidente del Collegio dei Probiviri, Probiviri,~~ Presidente e Vice-Presidente, e formulare indicazioni di voto motivate riguardo a queste cariche.~~

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto separatamente e successivamente per ogni carica

sociale, nell'ordine: ~~Presidente del Collegio dei Probiviri~~, Probiviri, Presidente, Vice-Presidente, Consiglieri, Segretario.

Per ogni carica, risultano eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti, in ordine decrescente e fino all'assegnazione del numero di cariche disponibili.

Sono eleggibili i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

I Soci che desiderano proporre i candidati debbono verificare presso il Segretario se i loro candidati sono eleggibili.